

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

(Corpo di Polizia Municipale)

ORDINANZA SINDACALE N. 202 DEL 03/07/2019

Oggetto: Misure di prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale e contraffazione anche ai fini del DASPO urbano – Stagione estiva 2019.

### IL SINDACO

**Preso atto** di quanto concordato nella seduta del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica del 14 giugno 2019, presieduto dal Sig. Prefetto, con la presenza dei sindaci e/o loro delegati facenti parti del Libero Consorzio di Ragusa, avente ad oggetto – tra l'altro – la necessità di adottare in prossimità della stagione estiva 2019 ordinanze uniformi in tema di misure di prevenzione e di contrasto all'abusivismo commerciale specie nelle località balneari;

**Richiamata** la circolare n. 13301/110 del 6 luglio 2018 del Ministero dell'interno avente ad oggetto prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale nell'ambito dell'operazione spiagge sicure 2018;

**Tenuto conto** che, durante la stagione estiva, il fenomeno dell'abusivismo commerciale, perpetrato anche sull'arenile del litorale, viene affrontato con azioni di contrasto poste in essere dalla Polizia Locale, in concorso con le forze dell'ordine, sotto l'egida ed il coordinamento della locale Prefettura, attraverso la diversificazione delle strategie d'intervento, tenendo presente che, in particolari siti, l'esercizio dell'abusivismo commerciale determina anche problematiche di accesso e di fruibilità dei luoghi da parte della collettività;

**Rilevato** che la vendita di merce in forma itinerante è consentita nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale o dall'Autorità competente per territorio, a seguito dell'emanazione degli atti amministrativi a ciò finalizzati: di converso l'attività commerciale attuata in luoghi diversi da quelli autorizzati deve ritenersi vietata, ed in tale evenienza, il trasgressore/venditore incorre nelle sanzioni previste dal D.L.vo n. 114/98 ( artt. 28 e 29);

**Atteso** che questa Amministrazione Comunale non autorizza la vendita su area demaniale marittima e che tale forma di commercio, se perpetrata in luogo vietato, realizza diverse fattispecie di illeciti amministrativi e/o penali, questi ultimi realizzati con il commercio di merce con marchi contraffatti, l'immissione in commercio di merce pregiudizievole la salute pubblica. Inoltre, dà luogo alla concorrenza sleale per le attività commerciali regolarmente autorizzate, nonché l'occupazione indebita di parte della battigia destinata al transito dei bagnanti e delle strutture destinate alla salvaguardia dei villeggianti in mare, elementi tutti concorrenti a creare il disordine sociale ed il pregiudizio della pubblica incolumità;

 **Tenuto conto** che le normative sopra richiamate prevedono il divieto di vendita nelle aree non autorizzate dall'organo competente, ma nulla dicono circa il divieto di acquisto, fermo restando che l'art. 1, comma 7, del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, in Legge 14 maggio 2005, n. 80, stabilisce che l'acquirente è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 ad euro 7.000,00, qualora proceda all'acquisto o all'accettazione di merci con marchi contraffatti, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale;

**Considerato** che la Polizia Locale ha rappresentato, per le vie brevi, allo scrivente, nella qualità, le sottoindicate criticità in materia di abusivismo commerciale:

- le persone dedite al predetto commercio trasportano e consegnano la merce nei luoghi di vendita non autorizzata e/o stazionano per prolungati periodi sulla pubblica via o sull'arenile esponendola sulla persona o conservandola in grandi sacchi di plastica, in borsoni o altri contenitori, e facendola intravedere o comunque proponendola a voce ai possibili acquirenti, così da venderla non appena gli operatori di polizia locale o statale si allontanano anche di pochi metri o accordandosi con gli acquirenti per la consegna della merce in luoghi limitrofi non in vista agli operatori di polizia;
- è evidente che il trasporto e la detenzione sulla pubblica via o sull'arenile, con furgoni e veicoli, velocipedi, motoveicoli, su mezzi pubblici, a piedi, in sacchi, borsoni od altri contenitori di grandi dimensioni della merce o indosso, sono esclusivamente finalizzati alla sola azione di vendita della mercanzia colà trasportata e conservata;
- le predette modalità di trasporto e detenzione devono essere considerate come atti direttamente ed immediatamente rivolti alla vendita su area pubblica e in forma itinerante e in quanto tali rientranti nella parte sostanziale dell'atto di vendita sanzionato dalla normativa nazionale, regionale e comunale;
- i venditori abusivi, per coprirsi la fuga in occasione delle operazioni di contrasto all'abusivismo commerciale poste in essere dalla Polizia Locale e dalle altre Forze dell'Ordine possono utilizzare i sacchi, borsoni od altri contenitori come arieti con cui travolgere ignari passanti, cagionando loro lesioni con evidente pericolo per la sicurezza urbana e per l'incolumità pubblica;
- i prodotti venduti dai soggetti abusivi non sono dotati delle necessarie certificazioni di sicurezza per la salute degli stessi consumatori e che, visto l'alto numero di prodotti scambiati, ciò può creare problematiche alla tutela della salute pubblica;
- le modalità con cui viene svolto l'abusivismo commerciale determinano spesso un impedimento al libero accesso e fruizione da parte della collettività di alcuni luoghi;

- **Considerato** che, per le motivazioni sopra addotte, le attività complessive dell'abusivismo commerciale, potrebbero portare a problemi di ordine pubblico e necessitano di provvedimenti a tutela della salute pubblica, prevenzione, legalità e sicurezza urbana;

- **Vista** l'impossibilità di contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale con gli ordinari strumenti giuridici vista la repentinità dei cambiamenti e dei modi di esercizio di tale attività abusiva;

- **Ritenuto**, quindi, necessario adottare provvedimenti temporanei finalizzati a contrastare il commercio abusivo perpetrato, durante la stagione balneare, non solo sull'arenile dei litorali, con il fine di limitare le conseguenze sopra ricordate, con lo scopo di disincentivare gli acquirenti che alimentano tale commercio illegale, ma anche a tutela della sicurezza urbana individuando i siti ove applicare la misura dell'ordine di allontanamento, nelle more dell'approvazione dell'emanando regolamento di sicurezza urbana da parte del Consiglio

Comunale;

- **Letto** il decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, nonché la circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento Della Pubblica Sicurezza – prot. n. 4228 del 23.05.2017 avente ad oggetto “**Legge 18 aprile 2017, n. 48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città**”;

**Richiamate:**

- le Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, approvate il 24 gennaio 2018;
- le linee guida della Conferenza Stato – città ed autonomie locali in data 26.07.2018 aventi ad oggetto le “*linee guida per attuazione della sicurezza urbana, ai sensi dell’art. 5, co. 1, D.L. 20.02.2017 n. 14 conv. , con modificazioni, dalla L. 18.04.2017 n. 48*” ;
- la nota ANCI prot. n. 225 del 27 luglio 2018;
- la L. 01.12.2018 n. 132 di conv. D.L. 4.10.2018 n. 13 avente ad oggetto “*disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*”;
- la direttiva del Ministro dell’Interno del 15.08.2017. Accordo quadro ANCI in materia di servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana del 11.12.2018 prot. n. 558/A/422.2/55/347677;
- la direttiva del Ministero dell’Interno del 17.04.2019 avente ad oggetto “*Ordinanze e provvedimenti antidegrado e contro le illegalità. Indirizzi operativi*”.

**Richiamato**, in particolare, l’art. 50, comma 5, Dlgs n. 267/2000, così come modificato dall’art. 8, comma 1 lett. a) D.L.14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città a tenore del quale “*le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessita' di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;*”

**Visto** l’art. 54, comma 4, Dlgs n. 267/2000, e l’art. 54, comma 4 bis, così come modificato dall’art. 8, comma 1 lett. a) D.L.14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 che testualmente cita “*i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, (...) ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti*”;

**Richiamato** il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18.06.1931, n.773 con particolare riferimento all’art.9 e all’art. 100, così come modificati dal D.L. n. 14/2017 conv. L. n. 48/2017 secondo cui nei casi di reiterata inosservanza del contenuto della presente ordinanza, emanata, ai sensi dell’art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni;

**Dato atto** che l'art. 54, comma 4 bis, d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prevede la possibilità per il Sindaco di adottare ordinanze, quale ufficiale di Governo, in materia di sicurezza urbana, dirette a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, (...) che "riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici (...);

Vista la L. 689/1981;

**Dato atto** che la predetta ordinanza è stata preventivamente trasmessa, giusta nota prot. N. 1345/P.M. del 28/06/2019, al Sig. Prefetto di Ragusa;

**Ritenuto**, altresì, necessario – in conformità a quanto previsto dalla L. n. 65/1986 e L.R. n. 17/1990 – dettare direttive in ordine ai servizi di polizia locale;

**Accertata** la propria competenza in ordine all'adozione delle seguenti misure, si dispone quanto segue:

## ORDINA

### **Art. 1 – divieto di contrattazione e acquisto di merce o servizi e relative sanzioni**

Su tutto il territorio comunale ivi compreso il litorale e comunque al di fuori dei luoghi destinati alla vendita in forma itinerante, è vietato a chiunque la contrattazione e l'acquisto di merce, fatte salve le violazioni previste sia dalle LL.RR. nn. 18/1995 SMI E 28/1999 (per i venditori abusivi) e dalla Legge n. 80/2005 (in materia di commercio di merci con marchi contraffatti).

È, inoltre, vietato in particolare sull'arenile demaniale sottoporsi a massaggi o acquistare altri servizi, da soggetti non autorizzati.

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alla presente ordinanza, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.

### **Art. 2 – misure di prevenzione contro l'abusivismo commerciale da attuare da parte dei gestori di attività e relative sanzioni pecuniarie ed accessorie.**

E' fatto obbligo ai concessionari titolari e/o affittuari degli stabilimenti di presidiare e monitorare le aree in concessione compresa ogni struttura coperta (cabine, magazzini, depositi, spogliatoi ecc.) affinché tali ambiti non siano utilizzati a deposito/vendita di merce, anche se non contraffatta da parte di soggetti non autorizzati.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e regolamenti, in caso di rinvenimento sul posto o sequestro di merce contraffatta e non, ai titolari dello stabilimento e/o affittuari, accertato l'omesso controllo, sarà comminata apposita sanzione pecuniaria da € 25 a € 500 e la confisca della merce rinvenuta per la vendita e di tutte le cose servite o destinate a commettere l'illecito ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/1989 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge.

Qualora il concessionario e/o affittuario si rendesse compiacente e/o fosse accertata la sua disponibilità anche indiretta o per conto di terzi, oltre alla sanzione pecuniaria sopracitata, sarà disposta la chiusura dello stabilimento (bar-ristorante) per due giorni, da effettuarsi entro e non oltre giorni dieci dal riscontro del fatto. Tali disposizioni si applicano anche nelle pertinenze locali di tutte le attività economiche, sia gestite che in stato di abbandono. In caso di compiacenza e/o accertamento di disponibilità anche indiretta o per conto terzi, oltre alle sanzioni pecuniarie sopra

cite, sarà disposta, se l'esercizio è attivo, la chiusura per giorni due dell'attività a partire dal decimo giorno l'accertata violazione.

### **Art. 3 - contrasto alle attività economiche che fungono da depositi merce per soggetti che operano la vendita abusiva.**

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e regolamenti, per le attività poste in tutto il territorio comunale che a seguito di accertamento e contestazione da parte della Polizia Locale o delle altre Forze dell'Ordine, risultassero luoghi di deposito o di fornitura merce, contraffatta e non (dunque anche merce di modesto valore) oppure "luogo di partenza o base operativa" per i soggetti che svolgono vendita non autorizzata, potrà essere disposta dal Sindaco quale autorità locale di P.S. la sospensione dell'autorizzazione dell'esercizio per un massimo di giorni 20 consecutivi.

### **Art. 4 – misure di prevenzione contro il trasporto e la detenzione di merce destinata alla vendita abusiva**

Per contrastare le attività di vendita in aree e da soggetti non autorizzati, negli spazi ed aree pubbliche dell'arenile sono vietati il trasporto e la detenzione senza giustificato motivo di mercanzia contraffatta e non, in molteplici pezzi, anche di modico valore (ad esempio rose, bigiotteria, cappelli, monili, occhiali, giocattoli o altre piccoli prodotti), verosimilmente destinata alla vendita in modo irregolare, realizzati con le seguenti modalità:

- a) con furgoni o altri veicoli privati, comprese le attività di deposito, carico e scarico. In caso di sosta o fermata nelle pubbliche vie, a seguito di opportuni rilievi delle forze dell'ordine che accertino l'assenza di giustificato motivo per la suddetta attività di trasporto-conservazione - scarico merci oppure di verifica che funge da mezzo funzionale per la vendita abusiva, l'organo accertatore potrà operare, anche in assenza del trasgressore, la rimozione forzata del veicolo finalizzata all'applicazione delle sanzioni accessorie previste dal presente articolo.
- b) sui mezzi pubblici mediante sacchi o altri contenitori di grandi dimensioni o esponendola sulla propria persona;
- c) a piedi o con velocipedi o motocicli, mediante sacchi o altri contenitori di grandi dimensioni o esponendola sulla propria persona;

I predetti comportamenti sono vietati, soprattutto se accompagnati con la sosta prolungata in uno stesso luogo o in aree limitrofe, in particolare se nelle zone dove il fenomeno della vendita abusiva è maggiormente conclamato (arenile, aree limitrofe, centri,...), in quanto devono essere considerati come atti direttamente ed immediatamente finalizzati alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto tali facenti parte sostanziale dell'atto di vendita rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione statale, regionale e locale.

Resta fermo che qualsiasi cittadino può motivatamente trasportare sulla pubblica via mercanzia dal luogo di acquisto o produzione alla propria residenza, dimora, negozio o area privata o altro luogo del quale abbia la disponibilità, senza che ciò costituisca un atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante della mercanzia stessa, in quanto non connesso con la specificità dell'attività sopra descritta.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e regolamenti, la violazione della presente disposizione comporta la confisca della merce trasportata, detenuta e/o offerta per la vendita e di tutte le cose servite o destinate a commettere l'illecito ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/1989 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge.

### **Art. 5 – Misure in materia di viabilità**

**Su tutte le strade comunali del territorio e in tutto il litorale del Comune di Scicli è vietato il campeggio, il bivacco e l'accampamento mediante il posizionamento di oggetti, attrezzature e**

installazioni varie, il tutto con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma. **Nelle strade del centro storico di Scicli: c.so Garibaldi (nel tratto compreso tra C.so Umberto I° e Piazza Italia), Piazza Italia, Largo Gramsci, Via Nazionale, Piazza Busacca, C.so Mazzini (da Largo Gramsci a via Nazionale), nonché su tutte le strade limitrofe ed intersecanti i lungomari delle varie frazioni balneari**, è inoltre vietata la sosta e la fermata, compreso il pernottamento a bordo, dei caravan, autocaravan, camper e di altri veicoli comunque attrezzati per tale destinazione ed uso, e delle vetture con caravan al seguito, permanentemente (0-24), salvo le aree appositamente attrezzate. Per tale fattispecie trova applicazione il codice della strada

**Art. 6 – Misure di contrasto abusivismo commerciale, ai sensi dell'art. 9, comma 3, Legge 18 aprile 2017, n. 48, di conversione del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14. Ordine di allontanamento (Daspo urbano)**

In tutti gli accessi ai litorali, alle ZTL, alle aree pedonali e in tutti gli ambienti in cui possono essere rilevati problemi legati al soccorso o intervento immediato, sono vietati i comportamenti successivamente specificati che, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, impediscono l'accessibilità e la fruizione delle spiagge e siti deestinati alla fruizione collettiva, compresa l'area nel raggio di 300 metri dagli ingressi delle stesse, loro pertinenze e aree limitrofe destinate a parcheggio. Ai fini dell'applicazione dei divieti, sono considerati comportamenti vietati anche le azioni che, inducendo timore o in altro modo scoraggiano, impedendola di fatto, la fruizione delle suddette aree.

Nei siti, indicati precedentemente, destinati alla fruizione collettiva è vietato intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, sdraiarsi a terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo nei pressi di abitazioni private.

Per quanto previsto dalla presente disposizione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in Legge n. 48/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Per le violazioni, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l'autorità competente è il sindaco.

L'ordine di allontanamento è rivolto per iscritto dall'organo accertatore. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 200,00 a euro 600,00. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al Questore con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

**Art. 7 – sanzione amministrativa**

Oltre alla misura prevista dall'art. 6, – in conformità a quanto previsto dalle LL.RR. nn.18/1995 SMI E 28/1999 - ai trasgressori che hanno operato senza la prescritta autorizzazione e fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa e/o che hanno proceduto alla vendita e/o esposizione di merce non conforme all'autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 a € 1.549,37 e la confisca della attrezzature e della merce (pagamento in misura ridotta pari ad € 309,88).

## Art. 8 – direttiva polizia locale

In esecuzione di quanto disposto dall'art. 2 della L. n. 65/1986 secondo cui il sindaco, nell'esercizio delle funzioni impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio, il Comandante della Polizia Locale è tenuto ad adottare le procedure necessarie per l'elaborazione di progettualità finalizzate ad un prolungamento dei servizi e/o l'istituzione del 4° turno di servizio.

### **ENTRATA IN VIGORE ORDINANZA**

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune e avrà decorrenza dal **05 luglio 2019 al 30 settembre 2019**.

Si dispone, infine, che copia della presenta ordinanza sia notificata, per le rispettive competenze a:

- U.T.G. - Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Comando Provinciale Carabinieri Ragusa;
- Tenenza Carabinieri di Scicli
- Stazione Carabinieri di Donnalucata;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Capitaneria di Porto di Pozzallo;
- Comando Polizia Provinciale;
- Comando Polizia Municipale ;
- Capo Settore VI SUAP;
- Capo Settore Entrate-Finanze.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento. Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar Catania o Presidente Regione Siciliana nei termini, di 60 gg e di 120 gg dalla data di pubblicazione.

Scicli, 03/07/2019

IL SINDACO  
(Prof. Vincenzo Giannone)



